



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/52 del 20.12.2013

### **Nuovi criteri di ripartizione dei fondi regionali integrativi**

In ottemperanza al comma 13 dell'art. 2 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, "la Regione è autorizzata ad anticipare ed integrare le assegnazioni statali destinate alla realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali, per la tutela delle minoranze linguistiche". I fondi statali sono assegnati in virtù della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

Con la deliberazione n. 31/3 del 2013 la Giunta regionale ha disposto che l'integrazione regionale si applichi con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2012, concernente "Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, Esercizio finanziario 2011", che assegna alla Regione Sardegna un finanziamento complessivo di euro 679.640 a favore degli enti locali territoriali della Sardegna indicati nel medesimo decreto.

Si è tuttavia rilevato che nel citato Decreto 15 marzo 2012 alcuni enti, pur presentando documentazione regolare e coerente con la circolare del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1329 del 1° marzo 2011, non sono stati finanziati con le seguenti motivazioni che l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ritiene di non poter condividere: 1) applicazione di tetti di spesa che prevedono l'esclusione dal finanziamento di aggregazioni costituite da un numero di enti inferiore a sette, (motivo di esclusione non citato nella predetta circolare); 2) esclusione di Unioni di Comuni in quanto non è stata considerata sufficiente la firma del Presidente dell'Unione (rappresentante legale dell'ente), ma è stata richiesta la firma di tutti gli enti componenti l'Unione. A giudizio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport tale valutazione non è conforme al dettato del D.Lgs. n. 267/2000 che individua l'Unione di Comuni come ente locale di secondo grado. L'ente è costituito da due o più Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni specifiche ad esso delegate. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni membri; è dotato di autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali; 3) esclusione del Comune di Villaperuccio, per la mancata presentazione del documento di autocertificazione (documento inoltrato all'Assessorato nei tempi debiti).

Si ritiene, pertanto, opportuno sanare queste incongruenze inserendo nella programmazione regionale anche tali enti e introducendo criteri che riconoscano premialità in presenza di continuità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

gestionale e dell'impiego di operatori linguistici in possesso di certificazione FOLS, ottenuta a seguito della frequenza di appositi e qualificati corsi di formazione in lingua sarda, organizzati per gli operatori linguistici dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Per integrare il finanziamento statale di euro 679.640, concesso a favore degli enti locali territoriali della Sardegna con il citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2012, lo stanziamento di euro 400.000 sul capitolo SC03.0239 UPB S03.02.001 del bilancio regionale 2013 sarà suddiviso in tre quote integrative (euro 200.000, euro 125.000, euro 75.000) e distribuite fra gli enti interessati in base a tre criteri di ripartizione: 1) criterio n. 1 di integrazione (gap tra richiesta contributiva iniziale e finanziamento statale ricevuto o negato con motivazione arbitraria); 2) criterio n. 2 di integrazione (premieria per continuità gestionale); 3) criterio n. 3: impiego di operatori linguistici in possesso di certificazione FOLS.

Il criterio n. 1 di integrazione, al quale viene destinata la somma di euro 200.000, prevede, inizialmente, il calcolo della differenza percentuale tra il finanziamento statale assegnato dal Dipartimento degli Affari Regionali e l'effettiva richiesta dell'Ente, relativamente all'intervento "Sportello Linguistico" cui è riferita l'integrazione. Come precedentemente accennato saranno inseriti nella programmazione regionale anche gli enti esclusi dalle assegnazioni statali con le motivazioni suindicate, non condivise dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Per la distribuzione di detta quota integrativa si prende in considerazione un gap superiore al 15%. Pertanto, partendo dal gap del 16%, viene attribuito agli enti beneficiari un punteggio percentuale per l'assegnazione del finanziamento. Di conseguenza l'indice d'integrazione aumenta notevolmente nel caso di gap percentuale superiore al 50%.

In questa prima ripartizione di fondi, secondo il criterio n. 1 di integrazione, se la somma della quota integrativa 1 con il finanziamento statale ricevuto dal singolo ente superasse la cifra richiesta per il finanziamento dell'intervento "sportello linguistico", il residuo verrebbe spalmato tra gli altri progetti, fino ad esaurimento del fondo di integrazione 1.

Il criterio n. 2 della continuità, in virtù del quale viene distribuita la quota di € 125.000, prevede una premieria nell'annualità 2011 per gli Enti capofila che, nelle annualità di finanziamento statale dal 2004 al 2008 (anni di realizzazione dal 2008 al 2012), abbiano regolarmente portato a termine le attività previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 (sportelli linguistici, formazione ai dipendenti, toponomastica, attività culturali) e presentato regolare rendicontazione entro il 30.6.2013. La premieria prevista per le singole annualità tiene conto, infatti, delle capacità gestionali dell'Ente capofila con cui l'Assessorato deve interfacciarsi amministrativamente. Pertanto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

un punteggio maggiore viene attribuito all'Ente che sia stato soggetto capofila nelle 5 annualità succitate (5 punti per annualità) e minore nel caso risultasse semplice ente aggregato (3 punti per annualità).

Per tutti quegli Enti che non hanno utilizzato il finanziamento statale e che non hanno, quindi, presentato regolare rendicontazione entro il 30.6.2013, è invece prevista una penalità consistente nella riduzione del 50% del punteggio concedibile con il criterio n. 2, per ogni annualità.

Effettuata questa seconda ripartizione di fondi, secondo il criterio n. 2 di integrazione, nel caso si ottenessero dei residui, una volta sommate le quote integrative 1 e 2 con il finanziamento statale assegnato al singolo Ente, e applicate le dovute e succitate penalità, se si dovesse superare la cifra richiesta per il finanziamento del progetto, il surplus verrebbe equamente distribuito fra gli altri Enti per i quali il finanziamento statale assegnato non è corrispondente alla richiesta contributiva, in base sempre ai punteggi ottenuti, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

Il criterio n. 3 di integrazione, con il quale si distribuisce la quota di € 75.000, assegna una premialità ai progetti che prevedano nella loro realizzazione l'impiego di operatori linguistici in possesso di certificazione FOLS, ottenuta a seguito della frequenza di appositi e qualificati corsi di formazione in lingua sarda, organizzati per gli operatori linguistici dalla Regione Autonoma della Sardegna.

La quota integrativa riconoscibile ai singoli enti, sommata al finanziamento statale erogato, non dovrà essere, in nessun caso, superiore all'importo richiesto dai medesimi Enti beneficiari, per il finanziamento del progetto relativo all'intervento "Sportello Linguistico".

Se la somma tra le quote integrative 1, 2 e 3 con il finanziamento statale ricevuto fosse maggiore della richiesta fatta dai singoli Enti beneficiari, per le attività dello Sportello Linguistico, il residuo verrà equamente distribuito fra gli altri Enti, fino ad esaurimento dei fondi.

**Gli enti che non hanno comunicato l'avvio del progetto finanziato nell'annualità 2012 ai sensi della legge in oggetto entro il 30 giugno 2013, non saranno inseriti nella presente programmazione regionale.**

### **Modalità di attuazione degli interventi**

Il finanziamento concesso dovrà essere utilizzato unicamente per l'attività dello sportello linguistico, che rappresenta il reale punto di contatto tra la popolazione parlante la lingua minoritaria e la pubblica amministrazione; una quota del 20% dello stesso dovrà essere riservata ad attività di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

promozione linguistica (es.: stesura in lingua sarda di depliant, brochure informative, calendari, segnaletica interna volta a dare diffusione, visibilità e prestigio alla lingua).

La durata dell'intervento non dovrà superare i dodici mesi e non potrà essere inferiore ad otto mesi, a far data dalla conclusione, e relativa rendicontazione, dei progetti finanziati nelle annualità precedenti ai sensi della legge n. 482/1999 e dovrà concludersi comunque entro il mese di dicembre. L'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, previa comunicazione di avvio del progetto, provvederà, **compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di stabilità**, all'erogazione di un acconto, pari al 60% del finanziamento, mentre il restante 40% verrà erogato a seguito della verifica della rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione dello stesso.

In data antecedente all'avvio del progetto l'ente beneficiario dovrà provvedere alla rimodulazione dello stesso e del relativo preventivo finanziario sulla base del finanziamento statale assegnato e dei fondi integrativi regionali, nel rispetto delle voci di spesa approvate, con l'indicazione, in particolare delle seguenti informazioni:

- modalità di reclutamento del personale, titolo di studio e rapporto di lavoro del personale impiegato a tempo determinato (da indicare espressamente);
- ammontare della retribuzione (giornaliera, o oraria, o mensile, ecc);
- numero delle ore in cui è aperto lo sportello (ovvero numero dei giorni con indicate le ore giornaliere);
- dettaglio delle spese riguardanti l'attività di promozione linguistica.

Per quanto attiene al personale adibito agli sportelli, gli operatori linguistici dovranno avere un'adeguata conoscenza della lingua minoritaria parlata e scritta, nonché una buona preparazione culturale di base affinché si possa valorizzare, promuovere e dare una buona visibilità alla lingua di minoranza, come ribadito anche nella deliberazione della Giunta regionale n. 26/6 del 24 maggio 2011 concernente il Piano Triennale degli interventi per gli anni 2011-2013.

Come precedentemente esposto sarà assegnata una premialità a quei progetti che prevedano per la loro realizzazione l'impiego di operatori linguistici in possesso di certificazione FOLS, ottenuta a seguito della frequenza di appositi e qualificati corsi di formazione in lingua sarda organizzati per operatori linguistici dalla Regione Autonoma della Sardegna.